


## Sistema scolastico italiano

### Premessa

Il sistema scolastico italiano, con la legge delega n. 53/03, viene chiamato *sistema educativo di istruzione e formazione*. Il sistema educativo di istruzione e formazione attuale è rappresentato dallo schema sottostante. È strutturato in scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado (la primaria e la secondaria di 1° grado costituiscono il primo ciclo). Il secondo ciclo si suddivide in quattro ordini: istruzione liceale, artistica, tecnica e professionale. L'obbligo d'istruzione può essere assolto nei Centri di Formazione Professionale (CFP) e l'obbligo formativo, a partire dai sedici anni, anche nell'apprendistato.



“L'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

L'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata

ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni nell'attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.

Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative. Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.

Fino alla completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Consideriamo allora le diverse possibilità attuali, offerte in tutta la Provincia di Padova, di una formazione adeguata anche dopo la scuola dell'obbligo, nella convinzione che vivere e lavorare in una società sviluppata e complessa come quella attuale impone la scelta quasi obbligata d'imparare molte più cose rispetto a un tempo, per essere pronti a gestire una mole d'informazioni e di nuove tecnologie, spesso non semplici.

Insomma, più strutturata e produttiva è una società, tanto più alto deve essere il grado d'istruzione e formazione di chi la compone, e quindi anche in Italia ci si deve orientare verso livelli di preparazione sempre più competitivi.

Nel nostro sistema attuale, esistono diplomi che permettono di andare subito a lavorare, mentre per chi ne ha voglia, mezzi e capacità ne esistono altri che portano, quasi esclusivamente, a proseguire gli studi iscrivendosi all'Università.

La scelta, dopo l'obbligo, sarà quindi tanto più giusta e mirata quanto più sarà chiaro cosa si vorrà fare dopo, "da grandi". (Dal sito [www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it))

## L'obbligo d'istruzione e l'obbligo formativo

Nella XV legislatura (ministro Fioroni) l'obbligo di istruzione è stato innalzato a dieci anni in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 622. Nel documento tecnico, allegato al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, sono state indicate le competenze chiave di cittadinanza attese al termine dell'istruzione obbligatoria. Infine, il 27 dicembre 2007, sono state diffuse le Linee Guida che indicano le misure per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione.

Nella XVI legislatura (ministro Gelmini), la legge 6.8.2008, n. 133 (di conversione del decreto-legge n. 112/2008) ha parzialmente modificato le precedenti disposizioni della legge 296/2006, art. 1 comma 622, concernenti l'innalzamento dell'obbligo di istruzione

L'art. 64, comma 4bis, infatti, consente di assolvere l'obbligo di istruzione, oltre che nei percorsi scolastici, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e - fino alla completa messa a regime delle disposizioni contenute nel predetto decreto - anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 19.06.2003.

Riportiamo il nuovo testo dell'art.1, comma 622 della Legge 296/06 (Fioroni), coordinato con le disposizioni dell'art. 64, comma 4bis della L. 133/08 (Gelmini).

Comma 622 (in neretto sono riportate le modifiche apportate nella XVI legislatura)

*L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.*

*L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. **L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo.** Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.*

Attualmente una volta assolto l'obbligo d'istruzione, gli studenti si trovano di fronte tre strade:

- proseguire gli studi nella scuola secondaria superiore;
- accedere al sistema di formazione professionale per ottenere una qualifica;
- iniziare il percorso di apprendistato, che prevede la frequenza di moduli

240 ore.

formativi di

## Secondo ciclo del sistema di istruzione

Come abbiamo sopra accennato il sistema scolastico italiano si divide in scuola dell'infanzia, primo ciclo e secondo ciclo. Agli studenti che hanno conseguito il diploma di terza media, ora si chiama scuola secondaria di 1° grado, interessa il secondo ciclo del sistema d'istruzione.

Questo segmento dell'istruzione è articolato in percorsi formativi differenziati, denominati sinteticamente *Scuola secondaria di secondo grado* e distinti in quattro ordini di scuola:

- **Licei**
- **Licei artistici e istituti d'arte**
- **Istituti tecnici**
- **Istituti professionali**

Ogni ordine di scuola si suddivide in varie tipologie e le tipologie in indirizzi. La durata del corso di studi nei licei e negli istituti tecnici è di 5 anni, al termine dei quali e attraverso un Esame di Stato si consegue un diploma di valore legale.

Negli istituti professionali il corso di studi è articolato in un triennio più un biennio. Al superamento dell'esame dopo il terzo anno, si consegue una qualifica che costituisce titolo per l'ingresso nel mondo del lavoro. È facoltà dell'alunno completare il ciclo di istruzione con la frequenza del quarto e del quinto anno. Al termine del biennio, previo superamento di un Esame di Stato, si consegue un diploma con valore legale.